



Direzione Roma Capitale

Roma, data del protocollo

DETERMINA DI ESCLUSIONE

Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, ai sensi dell'art. 60, comma 1, D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un Accordo Quadro, di cui all'art. 54, D.Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Roma Capitale. Lotto 1 CIG: 9221720415

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ROMA CAPITALE

visti i poteri attribuiti al Direttore della Direzione Roma Capitale dall'art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" il 17 dicembre 2021, e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché dagli artt. 2 e 4 della determina n. 106 del 14 luglio 2023, prot. n. 2023/17478/DIR, dalla comunicazione organizzativa n. 34/2023 del 14/06/2023, delega prot. n. 8828 del 04/08/2023;

PREMESSO CHE

- con determina prot. n. 4556 del 27/04/2022 è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'ing. Letizia Gabrielli, e sono state individuate le ulteriori figure professionali coinvolte (componenti del TEAM);
- con determina a contrarre prot. n. 4597 del 27/04/2022 è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'individuazione di 35 operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro, di cui all'art. 54, D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L.190/2014 compresi nel territorio di competenza della Direzione Roma Capitale, da svolgersi in modalità telematica ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, mediante il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. (<https://www.acquistinretepa.it>);

- il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 10/05/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 55 del 13/05/2022, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- l'importo complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad € 50.900.000,00 (euro cinquantamilioninovecentomila/00) al netto di IVA, ripartito come di seguito per ciascuno lotto nel quale è articolata la procedura: Lotto 1, lavori NO SOA, € 6.500.000,00 (euro seimilionicinquecentomila/00) al netto di IVA; Lotto 2 lavori SOA dalla I classifica alla II, € 14.400.000,00 al netto di IVA; Lotto 3, Lavori SOA dalla III classifica alla IV, € 30.000.000,00 (euro trentamiloni/00), al netto di IVA;
- il Disciplinare di gara ai fini della partecipazione al Lotto 1 "*lavori no SOA*", al Par. XIII.1. richiedeva, relativamente alle categorie di lavori OG1, OG2 e OG11, il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (norma vigente in virtù di quanto previsto dall'art. 83, comma 2, ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016) e all'art. 12 del Decreto del MiBACT 22 agosto 2017 n. 154. Il par. XXII.2, parte IV, pag. 24 richiedeva quindi al concorrente di dichiarare il possesso dei suddetti requisiti con le seguenti modalità:
 - 1) "*aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2, OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro*";
 - 2) "*aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara e dichiarati al punto 1*";
 - 3) "*essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da assumere con i singoli contratti*";

ovvero

il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società Organismi di attestazione, in ciascuna categoria individuata nella sez. IV del presente Disciplinare" (ossia, OG1, OG2 e OG11);

- il medesimo par. XXII.2 del Disciplinare, alla nota n. 7, specificava, con riferimento alla categoria OG 2, che "*in sede di comprova del requisito in questione dovranno essere prodotti attestati di buon esito rilasciati dalle Autorità eventualmente preposte alla tutela degli stessi ovvero dall'amministrazione aggiudicatrice in caso di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 (cfr. art. 12 del Decreto MiBACT del 22 agosto 2017 n. 154)*";
- l'art. 12, comma 1, del citato Decreto MiBACT n. 154/2017, richiamato dal Disciplinare, prevede che "*per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data*

dell'invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria (...) per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- il medesimo art. 12, al comma 2, stabilisce che "i requisiti di cui al comma 1 (...) sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti";
- con determina prot. n. 9148 del 05/08/2022 e prot. n. 9963 del 06/09/2022, è stata nominata la Commissione aggiudicatrice e il relativo segretario;
- la società MIT S.r.l. ha presentato domanda di partecipazione al Lotto 1 della suddetta procedura;
- in sede di offerta la menzionata impresa ha dichiarato con riferimento al requisito di partecipazione di cui al Par. XIII.1. del Disciplinare di aver eseguito i seguenti lavori analoghi nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando:

COMMITTENTE	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)	OGGETTO DEI LAVORI	ANNO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	IMPORTO LAVORI
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI	DOSSA ANNA MARIA CERIONI	Sistemazione della Memoria dedicata ai caduti della strage di Via Fani	2018	€ 23.875,03
ROMA CAPITALE MUNICIPIO I	ING. PORTI	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VACCARI	2020	€ 93.150,26
COMUNE DI VALMONTONE	ARCH. MILANA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA COMPIERSI NELLA CHIESA DEL CIMITERO	2017	€ 39.458,89
			TOTALE	€ 156.484,18

- il Seggio di gara ha esaminato la documentazione del suddetto concorrente nella seduta del 08/02/2023 (verbale 10), all'esito della quale con nota prot. 1398 del 09/02/2023, la Stazione appaltante ha trasmesso al concorrente una richiesta di chiarimenti ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, con riferimento, tra l'altro, alla circostanza che nel DGUE "dall'elenco contenuto nella dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 non risulta indicata la categoria di lavorazioni a cui afferiscono i singoli lavori effettuati dalla Società";
- in data 15/02/2023 l'Operatore Economico ha fornito i chiarimenti richiesti, indicando che i lavori eseguiti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando

sono

i

seguenti:

COMMITTENTE	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)	OGGETTO DEI LAVORI	CATEGORIA	ANNO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	IMPORTO LAVORI
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI	DOTT.SSA ANNA MARIA CERIONI	Sistemazione della Memoria dedicata ai caduti della strage di Via Fani	OG2	2018	€ 23.875,03
ROMA CAPITALE MUNICIPIO I	ING. PORTI	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VACCARI	OG2	2020	€ 93.150,26
COMUNE DI VALMONTONE	ARCH. MILANA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA COMPIERSI NELLA CHIESA DEL CIMITERO	OG2	2017	€ 39.458,89
				TOTALE	€ 156.484,18

- L'Operatore Economico è risultato ammesso alla procedura come da verbale del Seggio di gara n. 14 del 27/02/2023;
- all'esito della procedura di gara, la società MIT S.r.l. è risultata tra gli aggiudicatari del Lotto 1, collocandosi al sesto posto in graduatoria, come da determina prot. n. 5047 del 11/05/2023, nella quale si dà atto che l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, è subordinata all'esito positivo della verifica sul possesso in capo a ciascun aggiudicatario dei prescritti requisiti, dichiarati in sede di gara;
- la Stazione appaltante ha avviato le prescritte verifiche in capo a tutti i soggetti aggiudicatari circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e di ordine speciale (art. 83 D.Lgs. 50/2016) dichiarati in sede di gara;
- con pec del 05/06/2023 la Stazione appaltante ha comunicato a MIT S.r.l. l'avvenuto inserimento sul portale AVPASS delle richieste relative alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, tra cui in particolare, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e all'art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154, come previsti dal Disciplinare di gara;
- la società MIT S.r.l., con specifico riferimento al Par. XIII.1 e XXII.2, parte IV, pag. 24 del Disciplinare di gara e relativamente alla categoria di lavorazioni OG2, ha prodotto i seguenti documenti:
 - C.E.L. del 05/01/2022 emesso da ROMA CAPITALE relativo i lavori nella categoria OG2 di "sistemazione della memoria ai caduti della strage di via Fani" di importo pari ad € 23.875,03;
 - Certificato regolare esecuzione dell'21/12/2021, relativo ai lavori di "adeguamento normativo della Scuola Vaccari Municipio Roma I centro" di importo pari ad € 93.150,26, non recante l'indicazione della categoria di lavorazioni e privo dell'attestazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'Autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti ex art. 12 D.M. cit. 154/2017;

- Contratto rep. 1 del 03/02/2017 relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria Chiesa del Cimitero” di Valmontone con la relazione sul conto finale emessa dal Comune di Valmontone, per l'importo di € 39.458,89, non recante l'indicazione della categoria di lavorazioni;
- la Stazione appaltante, con nota prot. n. 7402 del 28/06/2023, ha chiesto alla suddetta società di far pervenire ogni opportuna integrazione documentale e/o chiarimento relativamente alla documentazione prodotta, in riferimento ai punti sopra menzionati del Disciplinare, precisando quanto segue: *“relativamente ai lavori di “adeguamento normativo della Scuola Vaccari”, per l'importo di € 93.150,26, e di “manutenzione straordinaria Chiesa del Cimitero” per l'importo di € 39.458,89, non risulta prodotta la relativa certificazione dei lavori regolarmente eseguiti, che, con riferimento ai sopra citati lavori di adeguamento normativo della Scuola Vaccari, dovrà essere altresì munita dell'attestazione di buon esito della competente Soprintendenza, secondo quanto specificato nella lex specialis di gara sopra richiamata”*;
- con pec del 29/06/2023, assunta al prot. 7409 del 30/06/2023, la società MIT S.r.l. ha rappresentato di aver richiesto l'emissione dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL) alle suddette Stazioni appaltanti, allegando le richieste trasmesse rispettivamente in data 17/05/2022 a Roma Capitale Municipio I e in data 08/06/2023 al Comune di Valmontone, precisando altresì che tali richieste sono rimaste inevase e che tuttavia non era stato presentato reclamo all'ANAC, come previsto dalla normativa;
- la Stazione appaltante, con nota prot. n. 9968 del 15/09/2023, ha rappresentato al concorrente che *“dall'esame dell'ulteriore documentazione trasmessa da codesto Operatore economico, con pec del 29/06/2023, assunta al prot. 7409 del 30/06/2023, nonché dalla susseguente istruttoria svolta dalla scrivente Stazione Appaltante, non risultano ancora comprovati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 e all'art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154, come declinati dal Disciplinare di gara ai Par. XIII.1 e XXII.2, parte IV, pag. 24, “Lavori NO SOA” n. 1 e alla nota n. 7 del medesimo Disciplinare, relativamente alla categoria di lavorazioni **OG2**. In particolare, relativamente ai lavori di “adeguamento normativo della Scuola Vaccari”, per l'importo di € 93.150,26, e di “manutenzione straordinaria Chiesa del Cimitero” per l'importo di € 39.458,89, non risultano ancora pervenuti i necessari certificati dei lavori regolarmente eseguiti (CEL), che con riferimento ai sopra citati lavori di adeguamento normativo della Scuola Vaccari, deve essere munito dell'attestazione di buon esito della competente Soprintendenza, secondo quanto specificato nella lex specialis di gara sopra richiamata, non essendo idonea a tal fine la mera richiesta di emissione inoltrata alle competenti Stazioni appaltanti”*. Con la medesima nota, la Stazione appaltante, ha comunicato che *“tenuto conto dell'esigenza di chiudere la verifica dei requisiti senza ulteriori ritardi (...) la scrivente procederà all'esclusione di codesto Operatore dalla procedura di gara in oggetto e ai conseguenti adempimenti laddove nel termine di **7 giorni** dal ricevimento della presente non perverranno ulteriori elementi idonei a dimostrare il possesso dei requisiti, come richiesti dalla lex specialis di gara e dalla normativa sopra richiamata (art. 12 D.M. 154/2017)”*;
- con nota del 21/09/2023, assunta al prot. n. 10141 del 22/09/2023, l'Operatore economico non ha fornito alcuna ulteriore documentazione, ma ha presentato memoria, nella quale, in sostanza, afferma: di aver contattato telefonicamente i

Responsabili del Procedimento dei Comuni in questione, i quali *“visto il poco tempo e l’innunerevole lavoro da sbrigare non sanno comunicare una tempistica per l’emissione dei relativi Certificati”*; di aver inviato esposto di reclamo per i due Enti presso ANAC *“per non aver ancora pubblicato i relativi CEL”*; di aver *“effettivamente eseguito lavorazioni nella categoria OG2, come riportato dai rispettivi CER ed ha sia in fase di gara che alle successive richieste presentato documentazione Veritiera e Reale, pertanto può affermare di essere in possesso dei requisiti tecnico/economici richiesti in fase di gara”*; che la medesima documentazione presentata sarebbe stata in ogni caso ritenuta idonea da parte di altra Stazione Appaltante;

CONSIDERATO CHE

- l’art. 79, comma 6, D.P.R. 5/10/2010, n. 207 – tuttora applicabile in virtù di quanto previsto dagli artt. 83, co. 2 ult. periodo e 216, co. 14, D.Lgs. 50/2016 - stabilisce che *“l’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4 e 84, indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”*;
- l’art. 12, comma 1, del citato Decreto MiBACT n. 154/2017, richiamato dal Disciplinare prevede che *“per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria (...) per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- il medesimo art. 12, al comma 2, stabilisce che *“i requisiti di cui al comma 1 (...) sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti”*;
- l’art. 4, comma 2, del citato Decreto MiBACT n. 154/2017, analogamente stabilisce che ai fini della qualificazione, per lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, eseguiti sia per committenti pubblici che privati *“la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti”*;
- sulla base della richiamata normativa, la giurisprudenza ha confermato che *“il documento attraverso il quale il committente accerta e dimostra la regolare esecuzione dei lavori e, nel complesso, il buon esito dell’appalto, e, dunque, l’affidabilità e la professionalità dell’appaltatore, è il certificato di esecuzione dei lavori, che, nel caso di lavorazioni in OG 2 “restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”, deve essere altresì munito, ai sensi dell’art. 12 del Decreto*

MiBACT del 22 agosto 2017 n. 154, del visto della Autorità preposta alla tutela del vincolo territorialmente competente. (...) si tratta di una prescrizione non irragionevole, né meramente formale, in quanto concorre a rendere certa la regolare esecuzione dei lavori anche con riguardo all’Autorità preposta al vincolo di tutela” (Cons. Stato, Sez. V, n. 8025 del 15/12/2020);

- inoltre, è stato chiarito anche che *“la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori induce a ritenere che solamente **l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda**, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di provarlo. In ultimo, allora il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori” (Cons. Stato, Sez. V, 15.12.2020 n. 8025; cfr. Cons. di Stato, sez. V, 28/12/2017, n. 6135);*
- in senso analogo, si è affermato che *“il C.E.L., come documento probatorio della capacità di idoneità tecnica organizzativa, non è, per espressa indicazione normativa, surrogabile da altra documentazione (...)”, che “è del tutto ragionevole, pertanto, la scelta dell’amministrazione di richiedere il C.E.L. quale documento a comprova dell’esecuzione di precedenti lavori, e, d’altra parte, di escludere l’impresa che di tale documentazione non sia in possesso al **momento della presentazione della domanda** di partecipazione, con motivazione esente da critiche; nonché che “è, infatti, indispensabile che il C.E.L., (...) presenti il contenuto richiesto dalle disposizioni normative. Nel caso di specie, l’art. 12 del Decreto Ministero dei beni ambientali culturali e del turismo 22 agosto 2017 n. 154, espressamente richiamato nel disciplinare di gara, prevedeva al comma 2 “I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti ” (Cons. Stato, sez. V, n. 1320 del 21/02/2020);*
- dalla documentazione trasmessa dalla società MIT S.r.l. non risulta comprovato il possesso del requisito tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 DPR 207/2010 e all’art. 12 del Decreto del MiBACT n. 154/2017, come richiesto al Par. XIII.1 e XXII.2, parte IV, pag. 24 del Disciplinare di gara, relativamente al requisito dell’avvenuto svolgimento di lavori analoghi nella categoria OG2 di importo non inferiore ad € 150.000,00, non risultando soddisfatto l’importo minimo richiesto in quanto:
 - il Certificato regolare esecuzione dell’21/12/2021, relativo ai lavori di *“adeguamento normativo della Scuola Vaccari Municipio Roma I centro”* non può essere ritenuto idoneo, dal momento che il Certificato di Esecuzione Lavori non può essere surrogato da altra documentazione, stante il disposto di cui all’art. 79 comma 6 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 86, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, come confermato dalla giurisprudenza consolidata sopra richiamata. Inoltre lo stesso non riporta l’indicazione della categoria delle lavorazioni eseguite e, in ogni caso, risulta privo dell’attestazione di buon esito della competente Soprintendenza;
 - il Contratto rep. 1 del 03/02/2017 relativo ai lavori di *“manutenzione straordinaria Chiesa del Cimitero”* di Valmontone e l’allegata relazione sul conto finale, non possono essere ritenuti idonei, dal momento che il Certificato di Esecuzione Lavori non può essere surrogato da altra documentazione,

stante il disposto di cui all'art. 79 comma 6 del D.P.R. 207/2010, all'art. 86, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e al citato art. 12, comma 2, del D.M. n. 154/2017, come confermato dalla giurisprudenza consolidata sopra richiamata e, in ogni caso, lo stesso non riporta l'indicazione della categoria delle lavorazioni eseguite;

- a tale riguardo, non rileva la sola trasmissione delle richieste di emissione dei CEL alle competenti Stazioni Appaltanti, tenuto conto che, in base al combinato disposto delle norme richiamate, come interpretate dalla giurisprudenza consolidata, il concorrente deve essere in possesso dei CEL, muniti del visto della competente Soprintendenza nel caso di lavorazioni in OG2, già al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
- a fronte delle considerazioni esposte, appare irrilevante la circostanza rappresentata dall'impresa che la medesima documentazione presentata sarebbe stata in ogni caso ritenuta idonea da parte di altra Stazione Appaltante;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- di escludere, per le motivazioni di cui sopra, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la società MIT S.r.l. dal Lotto 1 della *“Procedura aperta, suddivisa in 3 lotti, ai sensi dell’art. 60, comma 1, D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un Accordo Quadro, di cui all’art. 54, D.Lgs. 50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, convertito con Legge 111/2011, così come modificato dalla Legge n. 190/2014, compresi nel territorio di competenza della Direzione Roma Capitale”*;
- per l'effetto, di annullare in *parte qua*, la determina prot. n. 5047 del 11/05/2023, limitatamente alla parte in cui ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 1 a favore del medesimo operatore economico;
- di procedere alla comunicazione del presente provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016, alla società MIT S.r.l.;
- di dare corso agli adempimenti connessi e conseguenti alla suddetta esclusione;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio, sito in via Flaminia n. 189, 00196 Roma, ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che l'Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti di gara è la Direzione Roma Capitale, via Piacenza n. 3 – 00184 – Roma.

firmato digitalmente

D. GIROLAMO DARIO
2023.11.17 08:55:05
Dario Di Girolamo
CN=DI GIROLAMO DARIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits